

-----ATTO DI FUSIONE -----  
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Registrato a Bari  
il 24/11/2017  
n. 35083  
Serie 1T

Il ventitre novembre duemiladiciassette, in Molfetta, negli uffici della società alla via Adriano Olivetti n.11.-----  
Innanzi a me dott. MAURO ROBERTO ZANNA, notaio in Molfetta, con studio alla via Sant'Angelo n.24, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani, sono comparsi: -----  
Favuzzi Domenico, nato a Molfetta il 18 aprile 1962, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "EXPRIVIA S.P.A" - società costituita in Italia, soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Innovazione S.p.A. - con sede in Molfetta alla via Adriano Olivetti n. 11, capitale sociale Euro ventiseimilioni novecentosettantatanovemila seicentocinquantotto virgola sedici (euro 26.979.658,16), interamente versato, diviso in numero cinquantunomilioniottocentottantatremlanovecentocinquantotto(

-  
51.883.958) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (euro 0,52) ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari: 00721090298, iscritta al numero BA - 481202 del Repertorio Economico amministrativo, società con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario - Segmento Star di Borsa Italiana S.P.A., legittimato alla stipula del presente atto in forza e in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci del 31 luglio 2017, il cui verbale è stato ricevuto da me notaio in pari data rep. n. 9846/6700 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari in data 3 agosto 2017 al n. 25096 serie 1T;---  
nonché nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L." con socio unico Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di EXPRIVIA S.P.A. Sede legale: Milano, Via Anton Checov, 50/2 Capitale sociale: Euro 1.586.919,00 i.v. C.C.I.A.A. di Milano REA MI-1753429 Reg. Imprese, codice fiscale e Partita IVA 04510820964, legittimato alla stipula del presente atto in forza e in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci del 31 luglio 2017, il cui verbale è stato ricevuto da me notaio in pari data rep. n. 9844/6698 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari in data 3 agosto 2017 al n. 24999 serie 1T;-----  
nonché nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L.", con socio unico Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di EXPRIVIA S.P.A. Sede legale: Milano, Via dei Valtorta, 43, Capitale sociale: Euro 1.200.000,00 i.v. C.C.I.A.A. di Milano REA MI-1633328, Reg. Imprese, codice fiscale e Partita IVA 13277130152, legittimato alla stipula del presente atto in forza e in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci del 31 luglio 2017, il cui verbale è stato ricevuto

da me notaio in pari data rep. n. 9845/6699 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari in data 3 agosto 2017 al n. 25000 serie 1T;-----

espressamente autorizzato a contrarre con se stesso ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile, nelle tre citate delibere in data 31 luglio 2017;-----

Altomare Dante, nato a Molfetta il 18 settembre 1954, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L." con socio unico Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di EXPRI-VIA S.P.A. Sede legale: Trento, Via Alcide Degasperi, 77 Capitale sociale: Euro 1.982.190,00 i.v. C.C.I.A.A. di Trento REA TN-215753 Reg. Imprese e codice fiscale 08336080588 Partita IVA 04051440727, legittimato alla stipula del presente atto in forza e in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci del 31 luglio 2017, il cui verbale è stato ricevuto da me notaio in pari data rep. n. 9843/6697 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari in data 3 agosto 2017 al n.24998 serie 1T.-----

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo, col presente atto convengono e stipulano quanto segue.-----

-----PREMESSO CHE-----

- le suddette Società, con le succitate rispettive assemblee tenutesi in data 31 luglio 2017, hanno deliberato di fondersi tra loro mediante incorporazione delle società "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L.", "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L." e "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L." nella società "EXPRIVIA S.P.A.", sulla base del progetto di fusione e con riferimento ai rispettivi bilanci alla data del 31 dicembre 2016, allegati alle predette delibere;-----

- la deliberazione di fusione della società "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L." assunta in data 31 luglio 2017 e verbalizzata con atto per me Notaio, Repertorio n. 9844/6698, è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 3 agosto 2017 (protocollo 299281/2017 del 2 agosto 2017); ----

- la deliberazione di fusione della società "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L." assunta in data 31 luglio 2017 e verbalizzata con atto per me Notaio, Repertorio n. 9843/6697, è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Trento in data 4 agosto 2017 (protocollo 31605/2017 del 2 agosto 2017); -----

- la deliberazione di fusione della società "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L." assunta in data 31 luglio 2017 e verbalizzata con atto per me Notaio, Repertorio n. 9845/6699, è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 3 agosto 2017 (protocollo 299544/2017 del 2 agosto 2017); -----

- la deliberazione di fusione della società "EXPRIVIA S.P.A." assunta in data 31 luglio 2017 e verbalizzata con atto per me Notaio, Repertorio n. 9846/6700, è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Bari in data 4 agosto 2017 (protocollo n.



85453/2017 del 3 agosto 2017); -----

- la fusione può essere attuata ai sensi dell'art. 2503 c.c., dato che nessuna opposizione nei termini di legge è stata presentata alle deliberazioni di cui sopra, come essi stessi comparanti, nella spiegata qualità, resi edotti da me notaio - ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 - delle sanzioni penali previste a carico di chi rende dichiarazioni mendaci, dichiarano.-----

Tutto ciò premesso e confermato e volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle quattro suindicate società nei modi e nelle forme di cui al citato progetto di fusione, i comparanti, nelle rispettive qualità, stipulano quanto segue: -----

#### 1. FUSIONE -----

Le società "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L." con sede in Milano, "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L." con sede in Trento, "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L." con sede in Milano, come in epigrafe generalizzate, sono fuse mediante incorporazione delle stesse nella "EXPRIVIA S.P.A." con sede in Molfetta, in dipendenza delle rispettive deliberazioni dei soci in data 31 luglio 2017 sopra richiamate.-----

#### 2. EFFETTI DELLA FUSIONE-----

In conseguenza della presente fusione la società "EXPRIVIA S.P.A." subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, delle incorporate società "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L.", "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L." e "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L." ed in tutte le loro ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, anteriori alla fusione, in conformità al disposto dell'articolo 2504-bis del c.c., assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni. -----

La società incorporante subentrerà, inoltre, nei diritti, attribuzioni e situazioni giuridiche dei quali le società incorporate sono titolari in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.-----

Inoltre, nello specifico, la società incorporante subentrerà alle società incorporate nei loro obblighi in qualità di Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, come singolarmente nominate dai rispettivi clienti.-----

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza uopo di ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare all'incorporante "EXPRIVIA S.P.A." tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alle società "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L.", "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L.", "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L."---

In seguito all'incorporazione che precede, la società incorporante "EXPRIVIA S.P.A." procederà all'iscrizione delle attivi-

tà e passività risultanti dalle scritture contabili delle società incorporate.-----

3. DECORRENZA DELL'EFFICACIA DELLA FUSIONE-----

La fusione avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nei competenti Registri delle Imprese previste ai sensi dell'articolo 2504-bis del c.c.; tuttavia, in conformità a quanto previsto nel progetto di fusione, così come approvato nelle rispettive delibere assembleari delle società:-----

- le operazioni delle società incorporate "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L.", "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L." e "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L.", saranno imputate al bilancio della società Incorporante con effetto retroattivo dalle ore 00.00 (zero zero punto zero zero) del primo giorno dell'esercizio in corso alla data di efficacia della fusione, e precisamente dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 2504-bis, terzo comma c.c.; -----

- dalla stessa data del 1° gennaio 2017 decorreranno gli effetti fiscali, ai sensi dell'articolo 172, nono comma del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modifiche e integrazioni. -----

4. MODALITA' DELLA FUSIONE-----

A seguito della fusione, come sopra stipulata, hanno piena esecuzione le deliberazioni delle succitate assemblee del giorno 31 LUGLIO 2017 e pertanto: -----

- poiché la società incorporante "EXPRIVIA S.P.A." ha ad oggi la piena titolarità ed il possesso delle quote che costituiscono l'intero capitale sociale delle tre società incorporate, come i comparenti espressamente dichiarano e confermano, il capitale intero di quest'ultime verrà annullato senza che la società incorporante proceda ad alcun aumento di capitale;----

- ha piena efficacia la modifica statutaria della società incorporante deliberata nelle assemblee del 31 luglio 2017, con particolare riferimento all'articolo 2 (oggetto), e resta approvato e vigente il nuovo testo integrale dello statuto dell'incorporante che si allega sub "A" al presente atto;-----

- l'organo amministrativo della società incorporante e per esso i legali rappresentanti pro tempore disgiuntamente tra loro restano delegati a provvedere all'annullamento delle quote delle società incorporate, nonché ad ogni atto all'uopo occorrente;-----

- l'organo amministrativo della società incorporante e per esso i legali rappresentanti pro tempore disgiuntamente tra loro restano delegati a provvedere a tutti gli atti utili e/o necessari per l'esecuzione del presente atto; -----

- cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dalle assemblee delle società incorporate "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L.", "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L.", "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L." e tutte le procure eventualmente rilasciate in nome delle medesime;-----

- la società incorporante "EXPRIVIA S.P.A.", in persona dei le-



gali rappresentanti pro tempore disgiuntamente tra loro, è autorizzata dai legali rappresentanti delle società incorporate "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L.", "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L.", "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L.", in esecuzione e conferma delle rispettive delibere assembleari, irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma, a compiere in ogni tempo e senza uopo di alcun intervento delle dette società incorporate qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale delle società incorporate e subentrata di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultime a norma del precedente patto 2. e dell'art. 2504-bis c.c. -----

5. BENI IMMOBILI, BENI MOBILI REGISTRATI, PARTECIPAZIONI-----

Ai fini degli adempimenti conseguenti quest'atto, i comparenti, nelle rispettive qualità, dichiarano che le società incorporate non sono intestatarie di beni immobili e che:-----

a) la società "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L." è titolare (in proprietà):-----

- dei seguenti automezzi:-----

\* autovettura per trasporto di persone - uso proprio MERCEDES Classe B 180 NGT BlueEFFICIENCY Premium, targata EB125PJ;-----

\* autovettura per trasporto di persone - uso proprio MERCEDES Classe B 200 CDI PREMIUM, targata ED926BT;-----

- di una partecipazione di nominali euro 1.000 (mille) nella società consortile a responsabilità limitata "CONSORZIO EXPRIVIA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede in Milano, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07950310966 (Numero REA MI-1992915);-----

b) la società "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L." è titolare (in proprietà):-----

- del seguente automezzo:-----

\* autocarro per trasporto di cose - uso proprio FORD FOCUS 1.6 TD VAN, targato EB317ZY;-----

- di una partecipazione di nominali euro 2.000 (duemila) nella società consortile a responsabilità limitata "CONSORZIO EXPRIVIA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede in Milano, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07950310966 (Numero REA MI-1992915);-----

- di una partecipazione di nominali euro 2.500 (duemilacinquecento) nella società consortile a responsabilità limitata "INNOVAAL AGGREGAZIONE PUBBLICO-PRIVATA PER L'ACTIVE & ASSISTED LIVING - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede in Lecce, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Lecce 04790250759 (Numero REA LE-318542);-----

- di una partecipazione di nominali euro 100.000 (centomila)

nella società per azioni "SOCIETÀ EDITORIALE LUCANA E PUGLIESE S.P.A." in sigla "SELP S.P.A." in liquidazione, con sede in Bari, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 05877120724 (Numero REA BA-447482);-----

- di una partecipazione nella società cooperativa a responsabilità limitata "CATTOLICA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Molfetta (BA), codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 00409170727 (Numero REA BA-12424);-----

- di una partecipazione nel consorzio con attività esterna "HEALTH INNOVATION HUB" in liquidazione, con sede in Trento, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 02224350229 (Numero REA TN-208825);-----

- dei seguenti marchi comunitari:-----

\* HYPERSPEECH-----

\* MEDVOCAL-----

- dei seguenti marchi a livello nazionale:-----

\* SVIMSERVICE-----

\* PHONEIDOS-----

- dei seguenti dispositivi medici (93/42/CEE) registrati nel Repertorio Dispositivi Medici nazionale (IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE BD/RDM):-----

\* e4Cure MedStation come standalone oppure inclusi i relativi moduli eRIS, eVisit, eArchive (numero di repertorio 1379090);-

\* e4Cure eWard/eFolder (numero di repertorio 1493073); -----

c) la società "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L." è titolare (in proprietà):-----

- di una partecipazione di nominali euro 2.000 (duemila) nella società consortile a responsabilità limitata "CONSORZIO EXPRIVIA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede in Milano, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07950310966 (Numero REA MI-1992915);-----

- dei seguenti marchi comunitari:-----

\* CRYPTOVOX-----

\* EXTRAVOX-----

6. CERTIFICAZIONI-----

Ai fini degli adempimenti conseguenti quest'atto, i comparanti, nelle rispettive qualità, dichiarano che:-----

a) la società "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L." è titolare della seguente certificazione:-----

\* Certificato UNI EN ISO 9001:2008, n° 170564-2014-AQ-ITA-ACCREDIA, rilasciato da DNV-GL;-----

b) la società "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L." è titolare delle seguenti certificazioni:-----

\* Certificato UNI EN ISO 9001:2008, n° CERT-00947-96-AQ-BRI-SINCERT, rilasciato da DNV-GL;-----

\* Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2012, Reg. Numero 16381- M, rilasciato da Kiwa Cermet Italia;-----

\* Certificato ISO 22301:2012, n° 199557-2016-ABCM-ITA-UKAS,

rilasciato da DNV-GL;-----  
\* Certificato UNI CEI ISO/IEC 27001:2014, n° 199260-2016-AIS-ITA-ACCREDIA, rilasciato da DNV-GL;-----  
\* Certificato ISO/IEC 20000-1:2011, n° 199259-2016-AQ-ITA-UKAS, rilasciato da DNV-GL;-----  
\* Certificato UNI EN ISO 14001:2004, n° CERT-1524-2006-AE-BRI-SINCERT, rilasciato da DNV-GL;-----  
\* Certificato di conformità alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. sui Dispositivi Medici, n° 74093-2010-CE-ITA-NA rev 3.0, rilasciato da DNV-GL;-----  
\* Certificato di conformità alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. sui Dispositivi Medici, n° MED 31500, rilasciato da Kiwa Cermet Italia.-----

Si dà atto che è in corso di emissione da parte del Ministero della Salute, su richiesta della società "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L.", il Certificato di Libera Vendita per il dispositivo medico e4Cure MedStation venduto come standalone oppure inclusi i relativi moduli (eRIS, eVisit, eArchive) (Sistema di elaborazione di immagini, forme d'onda e documenti clinici, connesso con un archivio PACS ed un sistema informativo clinico/radiologico) / e4Cure MedStation sold as stand alone or including relevant modules (eRIS, eVisit, eArchive) (Free-standing image, waveforms and clinical documents processing system, networked with a PACS image archive and a radiological/clinical information system), numero di notifica in Banca Dati dei dispositivi medici 1379090, per l'esportazione nei paesi al di fuori dell'Unione Europea;-----

c) la società "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L." è titolare della seguente certificazione:-----

\* Certificato UNI EN ISO 9001:2008, n° 183130-2015-AQ-ITA-ACCREDIA, rilasciato da DNV-GL.-----

#### 7. DICHIARAZIONI FISCALI E SPESE-----

I componenti, nelle rispettive qualità, dichiarano:-----

- che l'attivo netto patrimoniale della società incorporata "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L." ammonta ad euro 13.660.839 (tredici milioni seicentosessantamila ottocentotrentanove);-----

- che l'attivo netto patrimoniale della società incorporata "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L." ammonta ad euro 11.053.981 (undici milioni cinquantatremila novecentottantuno);-----

- che l'attivo netto patrimoniale della società incorporata "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L." ammonta ad euro 1.334.151 (un milione trecentotrentaquattromila centocinquantuno);-----

e, così, l'ammontare complessivo degli attivi netti patrimoniali delle società incorporate è di euro 26.048.971 (ventisei milioni quarantottomila novecentosettantuno).-----

Si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.-----

Imposte e spese del presente atto sono a carico della società

incorporante "EXPRIVIA S.P.A."-----  
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.-----  
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente dattiloscritto da  
persona di mia fiducia e completato di mio pugno su due fogli  
per otto facciate fin qui e ne ho dato lettura ai comparenti  
che, nelle spiegate qualità, lo approvano e con me notaio lo  
sottoscrivono alle ore diciannove-----  
In originale firmato: Domenico Favuzzi-Dante Altomare-Mauro  
Roberto Zanna notaio (vi è impronta sigillo)-----  
-----





-----Allegato "A" all'atto della raccolta n. 6905-----

-----STATUTO della SOCIETA'-----

-----"EXPRIVIA S.P.A."-----

TITOLO I-----

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA-----

ARTICOLO 1-----

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale di "EXPRIVIA S.P.A."-----

La denominazione sociale potrà essere a tutti gli effetti di legge nella forma alternativa di: "AIS S.P.A.", AISOFTW@RE S.P.A.", "ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE S.P.A."-----

ARTICOLO 2-----

La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica, nel campo dell'elaborazione dati e dei servizi di telecomunicazione e multimediali, nonché programmi, studi e progetti nei campi suddetti, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La società può produrre e commercializzare hardware, apparecchiature elettroniche medicali e dispositivi medici.-----

La società inoltre può, a titolo di esempio, provvedere: (a) alla fornitura di servizi d'informatica, di registrazione dati e di elaborazione elettronica delle informazioni; (b) alla fornitura di servizi di call center, di customer care e di Business Process Outsourcing; (c) allo studio, l'installazione, l'avviamento, l'assistenza sistemistica e la gestione di sistemi informativi; (d) alla realizzazione, mediante attività industriale anche sperimentale, di prodotti informatici ed ogni altra attività inerente la produzione di software per il mercato; (e) alla ricerca rivolta alla realizzazione e sperimentazione di tecnologia e prodotti informatici, anche connessi con le attività di produzione; (f) alla progettazione e messa in opera di impianti speciali, strutture logistiche attrezzate, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di sistemi informativi; (g) allo studio di problemi di organizzazione e/o di pianificazione territoriale; (h) alla consulenza direzionale ed amministrativa; (i) alla prestazione e al coordinamento di servizi di tipo informatico, organizzativo, amministrativo, contabile e giuridico, nel rispetto delle competenze riservate alle cosiddette professioni protette, compresa la fornitura di beni accessori e connessi ai suddetti servizi.-----

Inoltre la società può promuovere la realizzazione di centri di ricerca, anche in forma consortile ed eventualmente con la presenza di enti pubblici di ricerca.-----

La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive

modifiche ed integrazioni.-----

La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.-----

In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.-----

#### ARTICOLO 3-----

La società ha sede legale nel Comune di Molfetta (BA). L'Organo Amministrativo potrà, con osservanza delle disposizioni di legge, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, dipendenza e/o rappresentanze, sia in Italia che all'estero.-----

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.-----

#### ARTICOLO 4-----

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2054, ma potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea dei soci.--

#### TITOLO II-----

#### CAPITALE SOCIALE - AZIONI-----

#### ARTICOLO 5-----

Il capitale sociale è fissato in Euro 26.979.658,16 (ventisei milioni novecentosettantanove mila seicentocinquanteotto virgola sedici) suddiviso in numero 51.883.958 (cinquantun milioni ottocentoottantatremila novecentocinquanteotto) azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.-----

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. Il diritto di opzione è escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.-----

#### ARTICOLO 6-----

Le azioni della Società sono liberamente trasferibili.-----

Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, a scelta e a spese dell'azionista.-----

Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto a un voto ciascuna, fatta salva la deroga prevista al seguente articolo 6-bis. In caso di contitolarità di azioni trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.-----



La Società avrà facoltà di emettere azioni di categorie diverse nonché obbligazioni, anche convertibili o cum warrant, warrants, a norma e con le modalità di legge.-----

I soci devono effettuare i versamenti per le azioni a termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti.-----

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.-----

La Società potrà acquisire tra i Soci capitale di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti e in particolare delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico.-----

#### ARTICOLO 6-BIS-----

In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, ciascuna azione, ai sensi dell'articolo 127 quinquies del d.lgs. 58/1998, dà diritto a voto doppio nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:-----

- l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;-----

- l'appartenenza dell'azione al medesimo soggetto sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui al presente articolo.-----

Ricorrendo entrambe le condizioni suddette l'avente diritto potrà esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dal presente statuto. L'eventuale costituzione in pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto che attribuisce legittimazione al voto, non determina la perdita del beneficio del voto doppio.-----

È istituito l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere quanto previsto dalla normativa anche regolamentare applicabile e dovrà essere aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare applicabile. All'elenco speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne definisce tramite apposito Regolamento i criteri di tenuta (anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'elenco speciale potrà fornire informazioni circa il contenuto dello stesso; ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di e-

strarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni. L'azionista, che intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale, fornendo idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante. Il soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.-----

La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale, nei termini di cui al Regolamento, deve essere avanzata all'ultimo intermediario nelle forme di cui all'art. 23 bis del Regolamento del 22/2/2008 e successive modifiche recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, accompagnata dalla documentazione ivi prevista, nonché da un'attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale, a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di sette giorni lavorativi dalla data della perdita; b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere o meno soggetto a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, un eventuale cambio di controllo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo. La legittimazione all'iscrizione nell'elenco è attestata da una comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi del secondo comma del menzionato articolo 23 bis.-----

Salvo quanto previsto dai successivi commi 7, 8 e 9, a) il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale e la perdita del beneficio del voto doppio qualora già maturato); b) la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo (per control-

lo intendendosi quanto previsto dalla disciplina normativa degli emittenti quotati), in società o enti che detengono azioni a voto doppio in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 58/1998, determina la cancellazione dell'iscrizione dall'elenco speciale e la perdita del beneficio del voto doppio qualora già maturato.-----

Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenente ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. 58/1998 che sia soggetto a controllo (per controllo intendendosi, ai fini del presente articolo, quanto previsto dalla disciplina normativa degli emittenti quotati), il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale e la conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato, come statuito al precedente comma 6. Qualora, tuttavia, il cambio di controllo intervenga (i) per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari, l'iscrizione nell'elenco speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato).- Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per (i) successione per causa di morte ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato.-----

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbiano determinato cambio di controllo (per controllo intendendosi quanto previsto dalla disciplina normativa degli emittenti quotati) con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato.-----

Qualora la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla conseguente can-

cellazione (totale o parziale). -----  
In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'elenco speciale con la conseguente estensione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato.-----

Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).-----

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono altro adempimento se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È comunque escluso il diritto di recesso.-----

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti diversi dal voto spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata non computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti.-----

TITOLO III -----

ASSEMBLEE-----

ARTICOLO 7-----

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere tenuta presso la Sede sociale o in altra località, purché in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.-

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.-----

L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, ovvero da due Sindaci effettivi, oppure su richiesta di tanti soci, nei limiti e con le modalità previste ai sensi di legge, che rappresentano almeno un ventesimo del



capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. -----

ARTICOLO 8-----

L'Assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare e delle altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, pubblicato nei termini di legge:-----

- sul sito internet della società;-----
- ove necessario per disposizione inderogabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su un quotidiano indicato tra i seguenti: "Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF";-----
- con le altre modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.-----

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.-----

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione nei limiti e con le modalità previste ai sensi di legge.-----

Le assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in prima, seconda o, per le assemblee straordinarie, in terza convocazione; le relative deliberazioni dovranno essere assunte con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione. In tal caso, si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.-----

ARTICOLO 9-----

Possono intervenire in assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.-----

Ogni socio che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega ai sensi e nei limiti di legge. La notifica alla Società della delega per la partecipazione in assemblea può avvenire anche mediante invio del documento tra-

mite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della Società indicato nell'avviso di convocazione. La Società designa, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e secondo i termini previsti dalla legge e dalle disposizioni, anche regolamentari, pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.-- La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.-----

ARTICOLO 10-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza nell'ordine dal Vice Presidente e da un Amministratore Delegato, qualora nominati; in assenza anche di questi ultimi, da persona, anche non socio, designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.-----

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, socio o non socio. Ove necessario l'Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare anche due Scrutatori.-----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea sulla base dell'eventuale Regolamento Assembleare ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

ARTICOLO 11-----

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.-----

Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto rispettivamente dagli artt. 14 e 23 del presente statuto.-----

Qualora sussistano ragioni di urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale, l'assemblea potrà approvare operazioni con parti correlate - nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile - secondo quanto previsto dalla procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società.-----

ARTICOLO 12-----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.-----

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.-----

DIRETTORI GENERALI -----

ARTICOLO 13-----

L'Assemblea ordinaria potrà nominare uno o più Direttori Generali ai quali, in relazione ai compiti loro affidati, saranno applicate le disposizioni che regolano le responsabilità degli amministratori (art. 2396 Cod. Civ.).-----

TITOLO IV -----

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----





ARTICOLO 14-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.-----

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi; scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.-----

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.-----

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.-----

Ciascuna lista indicherà un numero di Amministratori, compresi quelli indipendenti, pari ad almeno il numero minimo da eleggere ai sensi del primo comma del presente articolo.-----

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Tale quota di partecipazione dovrà risultare da apposita certificazione, che dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea.-----

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.-----

In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati, in possesso dei requisiti di cui sopra, del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.-----

In ciascuna lista deve inoltre essere contenuta la candidatura di persone, in numero almeno pari al numero di amministratori indipendenti che per legge devono essere presenti nel Consiglio di Amministrazione, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani agli effetti dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.-----

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno antecedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e saranno soggette alle altre forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa pro tempore vigente.-----

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;- (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; (iv) i "curricula vitae" riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.-----

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-----

La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.-----

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno; b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.-----

A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente articolo ovvero in base a inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.-----

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo



l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.-----

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.-----

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.-----

Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di legge (o regolamento) nel rapporto tra generi si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione delle liste. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento della lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati nel Consiglio.-----

Così come nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati nel Consiglio.-----

L'Amministratore indipendente, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale re-

quisito.-----  
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:-----

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, a condizione che i soci che hanno presentato detta lista abbiano mantenuto la quota di partecipazione richiesta per la presentazione della lista, e successivamente l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio. Se la cessazione dell'amministratore abbia determinato un'alterazione dell'equilibrio fra i generi rappresentati nel Consiglio di Amministrazione, si procederà alla sostituzione mediante il metodo dello scorrimento nella lista sino all'individuazione del candidato espressione del genere meno rappresentato;-----

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, compresa la necessità in tema di equilibrio di genere o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, sempre con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.-----

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, nonché nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.-----

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente articolo.-----

Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al rinnovo dell'organo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di oltre la metà dei nuovi Amministratori; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.-----

#### ARTICOLO 15-----

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice

Presidente.-----

ARTICOLO 16-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.-----

Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.----

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:-----

- la decisione di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.;-----

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;-----

- il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale.

ARTICOLO 17-----

Il Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo e/o uno o più Amministratori Delegati.-----

Il Consiglio può delegare tutti quei poteri che sono per legge delegabili al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione.-----

Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nonché Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e poteri nel rispetto delle limitazioni di legge.-----

Nei limiti dei loro poteri, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo possono rilasciare anche a terzi procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per determinati atti di straordinaria amministrazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998; il Consiglio di Amministrazione inoltre ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di ade-

guati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.-----

ARTICOLO 18-----

Al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, ove questi siano stati nominati, spetta disgiuntamente la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o cassazione.-----

L'uso della firma sociale spetterà disgiuntamente al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati.-----

ARTICOLO 19-----

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche su richiesta per iscritto di almeno due consiglieri, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a.r., posta elettronica, telefax, telegramma, da inviarsi almeno sette giorni prima dell'adunanza.-----

Quando particolari ragioni di urgenza lo esigano, può essere convocato mediante posta elettronica, telefax, telegramma, da inviarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza.-----

Il Consiglio può essere inoltre convocato, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da un Sindaco effettivo.-----

L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.-----

Le riunioni non convocate in conformità alle disposizioni precedenti saranno comunque valide ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i membri del Collegio Sindacale.-----


Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede sociale o in altre località in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, designate nell'avviso di convocazione. La riunione del Consiglio convocata dal Collegio Sindacale o dai suoi membri dovrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale.-----

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, dall'Amministratore più anziano di età.-----

ARTICOLO 20-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-



strazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente della riunione.-----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da appositi registri dei verbali e sono autenticate con firma del presidente della riunione e del Segretario.-----

#### ARTICOLO 21-----

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli Amministratori Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.-----

Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.-----

In occasione di operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare e che non debbano dalla stessa essere autorizzate, qualora sussistano ragioni di urgenza, anche nei casi di operazioni compiute tramite società controllate, la Società potrà approvare tali operazioni - nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile - secondo quanto previsto dalla procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società.-----

#### ARTICOLO 22-----

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.-----

L'Assemblea può assegnare al Consiglio una indennità in misura fissa, unica o periodica anche eventualmente commisurata ai risultati della società. Tale indennità sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio stesso stabilirà.-----

L'Assemblea può stabilire inoltre la costituzione di un apposito Fondo in cui affluisca una indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata continuativa a favore dei componenti dell'Organo Amministrativo, commisurandone di volta in volta l'entità in relazione al compenso annuo spettante agli stessi per l'opera di gestione da essi svolta nella società. Per la tassazione e adeguamento di dette indennità si fa riferimento a quanto disposto rispettivamente dagli artt. 16 e 70 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

I compensi degli Amministratori investiti di particolari incarichi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.-----

#### TITOLO V-----

#### COLLEGIO SINDACALE -----

ARTICOLO 23-----


Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea.-----

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dei requisiti inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.-----

Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.-----

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).-----

A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni:-- l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.- Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Tale quota di partecipazione dovrà risultare da apposita certificazione, che dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno antecedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pubblicate sul





sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.-----

Nel caso in cui nel suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In tale caso, avranno diritto di presentare le ulteriori liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del quarto comma del presente articolo. Nel caso in cui venga presentata una sola lista, la Presidenza del Collegio Sindacale è assunta dal candidato Sindaco effettivo indicato al primo posto della stessa. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto. Unitamente a ciascuna lista, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii) i "curricula vitae" contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, l'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.-

Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale.-----

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati

della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti di cui al presente comma. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.-----

Qualora all'esito delle votazioni non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.-----

Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento, viene convocata apposita assemblea, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati.-----

Nel caso in cui sia presentata una sola lista da essa sono tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti da eleggere nell'ordine di elencazione, ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale.-----

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.-----

Nel caso in cui non siano presentate liste o non sia possibile procedere all'elezione nel rispetto dell'equilibrio tra generi, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando a maggioranza relativa, nel rispetto delle proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale.-----

In tale ipotesi, ove un Sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'Assemblea successiva i sup-



plenti in ordine di età, ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale, e, qualora cessi dall'ufficio il Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco Effettivo più anziano d'età, ovvero dal Supplente della medesima lista, ferma restando la necessità di rispettare la quota minima di genere.-----

Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.-----

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, ferma restando la necessità di rispettare la quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti del Collegio Sindacale (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente); qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire nel rispetto della quota di genere eventualmente applicabile (considerando anche i Supplenti della stessa lista).-----

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione tra cui il rispetto della quota minima di genere, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.-----

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.-----

#### TITOLO VI BILANCIO - UTILI -----

##### ARTICOLO 24-----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato pa-

trimoniale, conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio sarà corredato da una relazione scritta del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nonché da una relazione del Collegio Sindacale.-----

ARTICOLO 25-----

L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio e previo parere del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti a una società di revisione legale ai sensi di legge, determinandone il corrispettivo.-----

Con riferimento a compiti, poteri e responsabilità della società di revisione legale troveranno applicazione le disposizioni di legge.-----

ARTICOLO 26-----

Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:-----

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale;-----

b) il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per diversa destinazione. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione.-----

La Società può distribuire ai soci acconti sui dividendi ai sensi di legge nei casi previsti dall'art. 2433 bis cod. civ.-

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII-----

SCIoglimento - RINVIO -----


ARTICOLO 27-----

Per lo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci, con l'osservanza delle norme di legge, determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.-----

ARTICOLO 28-----

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge.-----

In originale firmato: Domenico Favuzzi-Dante Altomare-Mauro Roberto Zanna notaio (vi è impronta sigillo)-----



La presente copia, composta di quarantotto fogli per ventotto  
facciate è conforme al suo originale ~~reunito~~ delle prescritte  
firme e si rilascia per uso Consiglio della legge  
Melfe, 24 novembre 1877

*[Handwritten signature]*

